

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE
ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27.1.2010 n. 39

INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE S.P.A. - I.R.E. S.P.A.

Al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020

INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE S.P.A. - I.R.E. S.P.A.

Sede legale in Genova – Via Peschiera, 16

Capitale Sociale Euro 1.526.691 interamente versato

Iscrizione Registro Imprese di GENOVA e codice fiscale n. 02264880994

Iscrizione R.E.A. di GENOVA n. 473022

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE

ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Agli azionisti di I.R.E. S.p.a.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio di I.R.E. S.p.a., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.


A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria di I.R.E. S.p.a. al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Richiami d'informativa

Come indicato nella nota integrativa, nel paragrafo fondi per rischi e oneri, si evidenzia che nel dicembre 2019 è stato avviato un rilevante contenzioso da Pessina Costruzioni S.p.a. nei confronti della Società e della ASL 5.

Il contenzioso riguarda il contratto di appalto che prevedeva la realizzazione del nuovo ospedale del Felettino di La Spezia – risolto da IRE – nel quale la società svolgeva ruolo di Stazione Appaltante, finalizzato ad accertare l'inadempimento del contratto di appalto della stessa I.R.E. e alla condanna, in solido con la ASL 5, Committente dei lavori, al risarcimento dei danni cagionati dall'attore appaltatore e quantificati in euro 45.956.904.

La convenzione relativa alla gestione dell'appalto di cui trattasi, stipulata tra I.R.E. e ASL 5, prevede il rimborso alla Società, in aggiunta al corrispettivo pattuito, delle spese non comprese nel Quadro



Economico dell'intervento, quali costi e le spese di gestione di eventuali contenziosi, richiesta di copertura già attivata da I.R.E..

Il legale incaricato dalla Società, l'Avv. Tomaso Galletto del Foro di Genova, con comunicazione al sottoscritto revisore del 10 febbraio 2021 ritiene che il rischio di soccombenza di I.R.E. S.p.a. in proprio, pur astrattamente possibile, sia *altamente improbabile* e, più in generale, che il presumibile esito finale della controversia dovrebbe essere favorevole alle tesi sostenute dalla Stazione Appaltante e dalla Committente dei lavori oggetto di causa. Inoltre, essendo regolati i rapporti tra I.R.E. S.p.a. e ASL 5 dalle norme sul mandato, dovrebbe trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 1720 secondo comma C.C. a mente del quale il mandante (ASL 5) deve risarcire i danni che il mandatario (I.R.E. S.p.a.) ha subito a causa dell'incarico.

L'Avv. Galletto termina la sua nota ribadendo che il rischio di soccombenza di I.R.E. S.p.a. può essere classificato "*remoto*".

Pertanto la Società, alla luce delle suddette considerazioni rese dal proprio legale, non ha previsto alcun fondo rischi.

La valutazione eseguita dalla Società è conforme al principio contabile OIC 31.

Tuttavia l'eventuale difformità di decisione del Tribunale di Genova potrebbe determinare un significativo elemento di rischio di continuità aziendale nella prospettiva futura.

Elementi di base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità dell'Amministratore Unico per il bilancio d'esercizio

L'Amministratore Unico è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.



L'Amministratore Unico è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità di funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per un'adeguata informativa in materia. L'Amministratore Unico utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.


Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi;
- ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni



intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'amministratore unico del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.


Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'articolo 14, comma 2 lettera e), del DLgs 39/10

L'Amministratore Unico di I.R.E. S.p.a. è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione della società al 31 dicembre 2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio di I.R.E. S.p.a. al 31



dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio di I.R.E. S.p.a. al 31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.

Genova, 14 giugno 2021

Massimo Lusuriello
(Revisore Legale)

